



# CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

## **RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**

**Introduzione del Presidente  
Arturo Martucci di Scarfizzi**

**Relazione in udienza del Presidente di coordinamento  
delle Sezioni riunite in sede di controllo  
Angelo Buscema**

**27 GIUGNO 2017**

PAGINA BIANCA

*Introduzione in apertura d'udienza*

*del Presidente*

*Arturo Martucci di Scarfizzi*

PAGINA BIANCA

1.

Con il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato, che si esprime a consuntivo sulla regolarità della gestione del bilancio statale, si conclude il ciclo dei controlli che, in tale materia, la Costituzione e il Legislatore affidano alla Corte dei conti. Controlli che hanno a riferimento la tutela dell'equilibrio dei conti pubblici, ma con un angolo visuale che si estende fino a ricomprendere il vasto perimetro di tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le recenti modifiche della legge di contabilità e finanza hanno introdotto importanti elementi di novità nell'impianto dei documenti di bilancio e nei compiti di controllo propri della Corte dei conti, individuata anche dal Giudice delle leggi come il custode e il garante dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive.

In questa solenne occasione preme sottolineare, soprattutto, la funzione dell'Istituto che si traduce in un attento contributo di analisi finanziarie e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche al fine di offrire il proprio ausilio a Governo e Parlamento nelle scelte di politica economica e di conseguente gestione della finanza pubblica. Un apporto ausiliario che è disegnato dalla stessa Carta costituzionale onde assicurare il più corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni di altri

organi ivi previsti ai quali spetta di assumere, in piena autonomia, le decisioni di politica economica e finanziaria.

2.

Con le modifiche della contabilità pubblica, il passaggio ad un vero e proprio bilancio “per funzioni” consentirà di misurare e valutare, attraverso idonei indicatori, i prodotti e i risultati ottenuti dalle varie Amministrazioni, le loro *performances*, l’adeguatezza delle strutture amministrative a perseguire gli obiettivi stabiliti, la capacità dei dirigenti di organizzare le risorse disponibili per conseguire quegli obiettivi.

Ne risulta potenziata la funzione di controllo successivo e concomitante sulla gestione delle pubbliche Amministrazioni, intestata dall’art. 100, comma 2, della Costituzione alla Corte dei conti e disciplinata dalla legge n. 20 del 1994, finalizzata ad analizzare e riferire agli Organi a ciò deputati circa il modo in cui le Amministrazioni hanno attuato i programmi che – con valore prescrittivo – sono contenuti nella legge di bilancio e, in tal modo, a verificare e rendere trasparente il rapporto fra risorse e obiettivi, fra obiettivi e risultati.

Oggi è sottoposto ad esame il bilancio dello Stato, nel suo consuntivo per l’anno 2016. La Relazione che illustra i risultati di tale esame testimonia il rinnovato impegno della Corte a sviluppare controlli che

siano in grado di verificare i risultati raggiunti, ma anche di rilevare anomalie, inefficienze e disfunzioni di gestione, rispetto alle quali la stessa Corte ha il potere di richiamare, per un verso, le Amministrazioni ad assumere, nell'esercizio delle loro responsabilità, le pertinenti misure correttive e, per altro verso, di informare le assemblee elettive ponendole in condizione di poter consapevolmente esercitare i poteri costituzionalmente ad esse affidati nei confronti del Governo e delle Amministrazioni; ciò, allo scopo di migliorare gli assetti organizzativi, l'economicità e la redditività della spesa, la tempestività degli interventi, la qualità dei servizi, la trasparenza delle gestioni.

La Corte, dunque, va assumendo sempre più il ruolo di cerniera attiva tra funzione legislativa, esecutiva e amministrativa in ossequio anche al più ampio e generale principio costituzionale della leale collaborazione.

Si può aggiungere che controlli indipendenti, anche di carattere particolare sulle gestioni pubbliche, sono richiesti dalla cosiddetta nuova *governance* economica europea come fattore irrinunciabile di garanzia circa la coerenza delle gestioni alle regole europee; garanzia che gli Stati sono tenuti ad assicurare nella realizzazione, a tutti i livelli di amministrazione, degli obiettivi programmatici.

L'insieme complesso di tali compiti sospinge la Corte a ricercare e realizzare forme di integrazione e di coordinamento più strette tra le diverse Sezioni di controllo in cui si articola la propria attività, con la

finalità principale di una più organica considerazione e coniugazione delle analisi finanziarie e contabili con quelle intese a verificare efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche.

A tal fine, sul fronte delle Amministrazioni dello Stato, appare fondamentale che esse si dotino di strumenti informativi ed indicatori adeguati a costruire, in fase di programmazione, un puntuale quadro di riferimento per gli interventi; e, in corso d'opera, un sistema di monitoraggio della gestione, così da rilevare tempestivamente le eventuali anomalie ed intervenire con le necessarie correzioni di rotta.

3.

La Relazione che accompagna il giudizio di parificazione del Rendiconto generale pone a raffronto i conti dello Stato del 2016 con gli andamenti più generali di finanza pubblica, al fine di trarne indicazioni sul contributo del bilancio statale nel processo di riequilibrio dei conti pubblici intervenuto negli ultimi anni.

La valutazione è per vari aspetti positiva poiché si evidenzia una sostanziale tenuta dei conti entro un quadro d'assieme che vede progressivamente ricondotti all'equilibrio di bilancio alcuni principali comparti quali quelli riguardanti le Amministrazioni locali, assegnandosi allo Stato centrale un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi programmatici.

Il 2016, infatti, pur nel generale contesto di conti pubblici sotto controllo, pone in luce come i flussi di spesa dell'intera Amministrazione pubblica abbiano segnato, sia nella parte corrente che in quella in conto capitale, un andamento anche più ridotto rispetto alla dinamica della sola spesa statale. Ma gli strumenti di regolazione attivati hanno consentito, in ogni caso, di raggiungere gli obiettivi di saldo concordati in sede europea.

Sul punto, particolarmente incoraggiante appare il livello raggiunto dall'avanzo primario che, in una condizione di crescita economica ancora alquanto lenta, costituisce un parametro decisivo per avviare a riduzione il debito pubblico secondo il profilo programmatico tracciato.

Meritano, poi, di essere sottolineati i progressi nell'azione di riduzione (non più affidata a tagli lineari) e di razionalizzazione della spesa statale, oltre allo sforzo di riqualificazione inteso a sostenere la ripresa dell'attività di accumulazione.

4.

In occasione della presentazione del DEF 2017 e del successivo decreto-legge n. 50/2017, la Corte ha espresso in Parlamento il proprio avviso sulla condizione attuale della finanza pubblica e sul percorso che ci attende.

Ne richiamo, in chiusura di questa mia introduzione, alcuni passaggi.

In una prospettiva che si estende al prossimo triennio, la questione di fondo per il nostro Paese riguarda, ancora una volta, il modo di poter conciliare l'esigenza vitale di un recupero di tassi di crescita economica più elevati con il mantenimento di condizioni di sicurezza nella gestione della finanza pubblica.

È stato già più volte rilevato come il passaggio sia reso più difficile proprio da una ripresa economica che, in Italia, ancora non raggiunge il ritmo della media europea, anche se già in parte rafforzata dagli interventi avviati nella direzione di un più alto saggio di accumulazione e di un maggiore stimolo alla produttività.

Quanto alla finanza pubblica, i dati di consuntivo degli ultimi anni e le proiezioni a legislazione vigente del DEF 2017 confermano la buona tenuta dell'azione, ormai di lunga data, di controllo della spesa pubblica, ferma restando la necessità di un continuo monitoraggio.

Il quadro programmatico proposto dal Governo conferma l'obiettivo di deficit all'1,2 per cento nel 2018, un punto inferiore al 2017; un obiettivo da perseguire con fermezza, ricercando la più efficace composizione degli interventi fiscali e di contenimento della spesa. Al riguardo, la Corte non può che rinnovare l'auspicio per una attenta considerazione dell'area dell'intervento pubblico e per un più esteso ricorso a una diversificazione negli accessi alle prestazioni.

Ancora una volta, l'indirizzo rigoroso impresso alla gestione della finanza pubblica non deve essere visto come l'adesione a regole imposte dall'esterno, quanto piuttosto una via obbligata da perseguire responsabilmente poiché il costo che, in ragione dei suoi effetti immediati, deriverebbe da un rinvio del percorso di aggiustamento si rivelerebbe oneroso e permanente.

È essenziale che il nostro Paese mostri una ferma determinazione a perseguire una duratura riduzione del debito pubblico, garantendo il rispetto dei vincoli costituzionali di equilibrio di bilancio introdotti nel 2012.

Può aggiungersi, concludendo, come sia desiderabile una rinnovata attenzione sul duplice versante degli investimenti pubblici e dell'efficacia della azione amministrativa.

Infatti, i risparmi di spesa sono un fattore essenziale poiché liberano risorse, ma non sufficiente, in quanto queste ultime devono essere poi indirizzate al sostegno degli investimenti pubblici che contribuiscono a generare sviluppo economico, con benèfici effetti anche sulla finanza pubblica.

Del pari, il contrasto agli sprechi e alla corruzione — due fenomeni fin troppo pervasivi della nostra società - è un ineludibile dovere; ma solo un'efficiente, competente e propulsiva Amministrazione pubblica produce un uso appropriato e proficuo delle risorse disponibili.

La relazione che seguirà dà conto della costante attenzione che la Corte pone quotidianamente nell'esercizio dei propri controlli, svolgendo il suo ruolo di garante della sana gestione del pubblico denaro e del corretto uso del pubblico patrimonio.